

# COMUNE DI CAPPADOCIA

Provincia di L'AQUILA

## Ufficio Tributi

### I.M.U. ANNO 2012 VERSAMENTO SALDO DAL 1 AL 17 DICEMBRE 2012

Si ricorda che entro il 17 dicembre dovrà essere effettuato il versamento a saldo dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.), complessivamente dovuta per l'anno 2012, con conguaglio sulla prima rata, ovvero per quanto riguarda l'abitazione principale, sulle eventuali due rate.

Per la determinazione della rata a saldo si dovrà:

- calcolare l'importo dell'imposta dovuta per l'intero anno, applicando le aliquote approvate dal Consiglio comunale delibera N. 19 del del 22-06-2012 ;
- sottrarre dal predetto importo, riferito all'intero anno 2012, le somme versate in acconto.

#### ALIQUOTE FISSATE PER IL CORRENTE ANNO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N. 19 DEL 22-06-2012

ALIQUOTE	TIPOLOGIA IMMOBILI
4,00 PER MILLE	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.
4,00 PER MILLE	Unità immobiliari di pertinenza dell'abitazione principale classificate nelle categorie c2, c6 e c7 nella misura massima di una per ciascuna delle categorie.
4,00 PER MILLE	Unità immobiliari assimilate all'abitazione principale, ovvero quelle possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
7,60 PER MILLE	Aree fabbricabili
8,50 PER MILLE (3,80% QUOTA STATO) 4,70% QUOTA COMUNE)	Aliquota base per tutti gli immobili diversi dai precedenti (altri fabbricati)

DETRAZIONI D'IMPOSTA	TIPOLOGIA IMMOBILI
€ 200,00	Per abitazione principale, abitazioni assimilate all'abitazione principale e relative pertinenze
€ 200,00	Per l'unità immobiliare, appartenente alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari
€ 50,00	Per ogni figlio avente dimora abituale e residenza anagrafica nell'abitazione principale, di età non superiore a 26 anni (compiuti). L'importo complessivo non può essere superiore ad € 400,00.

#### MODALITÀ DI VERSAMENTO

<b>COD. COMUNE MODELLO F24</b> <b>B677</b>	Presso gli sportelli bancari o postali utilizzando il modello F24.
<b>Arrotondamento</b>	Sul totale dovuto, all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero all'euro per eccesso se uguale o superiore a 50 centesimi.

#### CODICI TRIBUTO PER MOD. F24

3912	IMU su abitazione principale e pertinenze - COMUNE
3916	IMU su aree fabbricabili - COMUNE
3917	IMU su aree fabbricabili - STATO
3918	IMU su altri fabbricati - COMUNE
3919	IMU su altri fabbricati - STATO

#### DICHIARAZIONE

Non sono tenuti alla dichiarazione i contribuenti che hanno presentato la dichiarazione ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) purché compatibile con la disciplina dell'imposta municipale propria. Tutti coloro che sono invece obbligati alla presentazione della dichiarazione, perché non avevano presentato una dichiarazione ICI compatibile o per il verificarsi di eventi modificativi rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta dall'1/01/2012, devono presentare la dichiarazione entro il **30/11/2012**. **E' previsto un nuovo slittamento per la scadenza della presentazione della dichiarazione IMU 2012 probabilmente a febbraio 2013.** Tutte le variazioni intervenute dopo tale data vanno dichiarate entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.

Nel caso di **ritardato o omesso (totale o parziale) versamento** è prevista la **sanzione pari al 30%** dell'imposta dovuta, oltre gli interessi moratori a meno che il contribuente provveda a regolarizzare spontaneamente la propria posizione tributaria avvalendosi dell'Istituto del Ravvedimento Operoso (art. 13 del Digs. 472/97 e art. 23, comma 1, della Legge 111/2011).

#### RAVVEDIMENTO

ad 1/15 del minimo	Sanzione dello 0,20% per ogni giorno di ritardo dal 1° al 14° giorno (ravvedimento "sprint").
ad 1/10 del minimo	Sanzione del 3,00 % se il versamento (imposta, sanzioni e interessi) è effettuato entro 30 giorni dalla scadenza della rata (ravvedimento "breve").
ad 1/8 del minimo	Sanzione del 3,75% se il versamento è effettuato dopo il 30° giorno ed entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione (ravvedimento "lungo").

PER EVENTUALI INFORMAZIONI RIVOLGERSI ALL'UFFICIO TRIBUTI DEL COMUNE.